

**CIRCOLARE N. 21 /2022**

**ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA FRA AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI E CONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 7 DEL T.U.L.P.S. AGLI APPARECCHI UTILIZZATI DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE**

Il 10 maggio u.s. è stato siglato un Protocollo d'intesa fra l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) rappresentata dal suo Direttore Generale, dott. Marcello Minenna, e il CONI, rappresentato dal suo Presidente, dott. Giovanni Malagò, per l'applicazione della normativa in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. (da ora Comma 7) agli apparecchi utilizzati dalle Federazioni Sportive di cui agli artt. 21 e 24 dello Statuto del CONI.

Con tale Protocollo sono stati individuati, criteri di carattere soggettivo e oggettivo per:

- a. la qualificazione degli apparecchi da intrattenimento che, in quanto utilizzati ad uso sportivo, sono assimilabili ad attrezzature, strumenti o campi di gioco per la pratica dell'attività sportiva dilettantistica riconosciuta dalle rispettive federazioni e devono essere sottratti alla regolamentazione di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S.;
- b. l'individuazione delle Federazioni a cui la singola associazione sportiva dilettantistica/società sportiva dilettantistica deve essere affiliata;
- c. il tipo di attività praticata su tali apparecchi.

Sono state, pertanto, fornite le seguenti indicazioni:

1. il Protocollo è applicabile unicamente ad una quota di apparecchi Comma 7 (a titolo esemplificativo, biliardi, calciobalilla, freccette) installati presso i locali di società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni riconosciute dal CONI e regolarmente iscritte nel registro delle società sportive;
2. ogni Federazione può certificare un numero di apparecchi a fini sportivi non superiore ad una percentuale pari al 15% del numero di tesserati della singola società e associazione sportiva dilettantistica;
3. l'utilizzo degli apparecchi Comma 7 a fini sportivi dev'essere riservato ai tesserati delle singole Federazioni per finalità competitive, di formazione e di allenamento;
4. ogni singolo apparecchio Comma 7 a fini sportivi dev'essere munito di certificato rilasciato da una delle Federazioni affilianti che ne attesta la regolarità e conformità ai fini dell'utilizzo a fini sportivi;
5. ogni Federazione dovrà inviare, entro 45 giorni dalla firma del Protocollo, un elenco riportante le società e associazioni sportive dilettantistiche ad essa affiliate con il relativo numero di tesserati, nonché il numero e il tipo di apparecchi Comma 7 certificati a fini sportivi per ognuna di esse.

Secondo tale linea direttrice, ADM e CONI hanno condiviso, infine, che al di fuori degli apparecchi Comma 7 certificati a fini sportivi presenti negli elenchi inviati dalle Federazioni, ogni ulteriore apparecchio Comma 7, installato presso i locali delle società e associazioni sportive

**DIREZIONE GIOCHI**

dilettantistiche, è da considerarsi un apparecchio da intrattenimento sottoposto agli adempimenti previsti dall'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S e alle regole tecniche ed amministrative definite da ADM.

Al fine di dare attuazione al Protocollo, si forniscono, di seguito, le seguenti direttive operative per le Federazioni Sportive e per gli Uffici dei Monopoli competenti per territorio.

Le Federazioni Sportive affiliate al CONI, che utilizzano apparecchi Comma 7 ad uso sportivo, invieranno **entro il 24 giugno p.v.** all'indirizzo pec dell'Ufficio Apparecchi da Intrattenimento [dir.giochi.apparecchi@pec.adm.gov.it](mailto:dir.giochi.apparecchi@pec.adm.gov.it) una scheda in formato *excel* (**Allegato 1** alla presente Circolare), riportante:

1. l'elenco delle società e associazioni sportive dilettantistiche ad esse affiliate;
2. il numero dei tesserati per ogni società e associazione sportiva dilettantistica affiliata;
3. il numero degli apparecchi certificati a fini sportivi, che, comunque, non potrà essere superiore al 15% del numero di tesserati della singola società e associazione sportiva dilettantistica;
4. la tipologia di apparecchio ad uso sportivo oggetto di certificazione.

L'Ufficio valuterà le comunicazioni ricevute e nei successivi 20 giorni comunicherà, alle Federazioni, il nulla osta all'invio dei certificati attestanti la regolarità e conformità per l'utilizzo a fini sportivi. Tali certificati dovranno essere inviati da parte delle Federazioni alle singole società e associazioni sportive dilettantistiche ad esse affiliate entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del nulla osta.

Nel medesimo termine, l'Ufficio Apparecchi da Intrattenimento invierà a tutti gli Uffici dei Monopoli, gli elenchi delle società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive presenti sul territorio di competenza, con il numero e la tipologia degli apparecchi certificati ad uso sportivo presenti nei locali di dette società ed associazioni.

Le Federazioni sportive procederanno all'aggiornamento annuale della predetta scheda di cui **all'Allegato 1**. L'aggiornamento dovrà essere trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno secondo le medesime modalità di cui sopra.

In caso di affiliazione alle Federazioni sportive di nuove società e associazioni sportive dilettantistiche, le medesime Federazioni invieranno all'Ufficio dei Monopoli competente per il territorio in cui ha sede la società e associazione sportiva dilettantistica, la scheda di cui all'**Allegato 2** riportando i soli dati relativi alle nuove società ed associazioni e curando, contestualmente, l'invio alle nuove società dei certificati attestanti la regolarità e conformità degli apparecchi per l'utilizzo a fini sportivi.

Si ricorda, da ultimo, che, anche al fine di consentire l'applicazione del presente Protocollo, è stato riaperto il termine per la presentazione dell'istanza di rilascio del nulla osta, per gli apparecchi da intrattenimento fino al prossimo 15 giugno.

Il Direttore Centrale  
*ad interim*  
Stefano Saracchi